



Comune di Cimitile
(Città Metropolitana di Napoli)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DEI
PARCHEGGI PER DISABILI E PER L'ISTITUZIONE
DEI PARCHEGGI RISERVATI**

INDICE

Art.1 “DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO”

Art.2 “DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI NON PERSONALIZZATO”

Art.3 “DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI PERSONALIZZATO”

Art.4 “UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO”

Art.5 “FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO-DUPLICATO”

Art.6 “DECADENZA DEL CONTRASSEGNO”

Art.7 “TARIFFE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DISABILI”

Art.8 “SANZIONI”

Art.9 “NORME TRANSITORIE”

Art.10 “ENTRATA IN VIGORE”

Art.1

“DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO”

1. Per il primo rilascio del contrassegno occorrente per l'utilizzo degli stalli di sosta riservati ai veicoli appartenenti o al servizio delle persone disabili, gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda in carta semplice, (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c), al Comando di Polizia Municipale con la seguente documentazione:

- Certificazione dell'Ufficio dell' ASL, territorialmente competente (ASL di residenza) che attesti condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o la condizione di non vedente (cieco assoluto o con residuo visivo – Legge 382/1970);
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

2. Il contrassegno è strettamente personale e, se rilasciato in forma "permanente", ha validità cinque anni dalla data di rilascio. Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, redatta dal medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

3. Nel caso in cui la certificazione medica redatta dall'Ufficio competente dell' ASL di cui al punto 1.) sarà a carattere temporanea anche il contrassegno sarà rilasciato in forma "temporaneo" ed avrà la stessa validità di detta certificazione.

Per il rinnovo di quest'ultimo contrassegno l'avente diritto dovrà presentare nuova certificazione redatta sempre dall'Ufficio competente dell' ASL.

4. I parcheggi per disabili sono istituiti con Ordinanza Dirigenziale del Comando Polizia Municipale. Contro il diniego è possibile il ricorso al Sindaco quale organo gerarchico superiore.

Art.2

“DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI NON PERSONALIZZATO”

1. L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio realizza stalli di sosta veicolari riservati a tutti i veicoli al servizio delle persone disabili con l'emissione di apposita Ordinanza in materia di viabilità. Tali stalli, non personalizzati, possono essere utilizzati da tutti i veicoli al servizio delle persone disabili nel momento in cui gli stessi trasportano il disabile ed espongono il relativo contrassegno.

2. È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di uno stallo in questione in prossimità delle propria abitazione. Esso verrà accordato direttamente dal Comando di Polizia Municipale solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- Si tratti di persona munita di contrassegno;
- Non disponga di parcheggio od area pertinenziale privata capace di ricoverare il veicolo, mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatto dell'interessato, dal tutore o dal genitore.

3. E' facoltà dell'A.C. negare tale istituzione per questioni di viabilità oppure per questioni derivanti dalla densità di traffico, dalle condizioni e caratteristiche della strada o quando siano stati già istituiti troppi nella stessa zona, ovvero in altri casi debitamente motivati.

4. E' facoltà dell'A.C., in caso di richiesta, istituire più stalli di sosta per invalidi nell'ambito della stessa zona.

Art.3

“DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI PERSONALIZZATO”

1. La domanda per l'istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- siano residenti nel Comune;
- siano abilitati alla guida con patente speciale;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo (autoveicolo modificato con comandi speciali e/o con cambio automatico)
- abbiano certificazione medica legale di cui all' art.1.).

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia della patente di guida;
- Copia della carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo adattato di cui si dispone;
- Copia del contrassegno;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è residente il disabile non dispone di area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area o parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

3. I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

4. Nel caso in cui il disabile chiede l'istituzione di un parcheggio per disabile personalizzato nei pressi del luogo di lavoro occorre:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che la società/ditta/professionista nel luogo presso cui lavora il disabile non dispone di area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area o parcheggio di proprietà della società/ditta/professionista.
- Dichiarazione da parte del datore di lavoro con annesso documento di identità il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove il disabile rivolge istanza esponendo inoltre gli orari di lavoro. Tale dichiarazione dovrà essere comunque presentata ogni anno dalla data di istituzione dell'eventuale stallo personalizzato. Gli stalli personalizzati non possono essere più di uno e l'avente diritto dovrà scegliere uno dei casi innanzi citati (nei pressi della propria residenza o sede lavorativa).

5. E' facoltà dell'A.C. negare tale istituzione per questioni di viabilità oppure per questioni derivanti dalla densità di traffico, dalle condizioni e caratteristiche della strada o quando siano stati già istituiti troppi nella stessa zona, ovvero in altri casi debitamente motivati.

Art.4

“UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO”

1. Il contrassegno è un documento strettamente personale. Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito dalla amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

2. Il contrassegno dovrà essere utilizzato correttamente esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

3. Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico.

4. Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrabili.

Art.5

“FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO-DUPLICATO”

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità competente.

2. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegata una fotografia formato tessera, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno;

3. La nuova autorizzazione avrà la stessa validità di quella smarrita, rubata o deteriorata.

Art.6

“DECADENZA DEL CONTRASSEGNO”

1. La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

2. In caso di morte del titolare gli eredi sono tenuti alla restituzione del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

3. In caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva, e comunque entro 30 giorni agli Uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

4. In caso di contrassegno "temporaneo" allo scadere del periodo di validità l'interessato dovrà produrre eventuale certificazione per il rinnovo mentre, nel caso in cui lo stesso non avesse più diritto al godimento dell'autorizzazione deve riconsegnare alla scadenza il contrassegno mediante il deposito dello stesso all'Ufficio che lo ha rilasciato.

Art.7

TARIFFE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DISABILI

Il rilascio del contrassegno è subordinato al costo di € 5,00 a titolo di diritti di segreteria per istruttoria e rimborso dei costi vivi sostenuti, come stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 27/04/2021

Art. 8

“SANZIONI”

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme del CDS per l'utilizzo del contrassegno e delle strutture a favore delle persone disabili nonché quelle previste dal Codice Penale in caso di false dichiarazioni, per la violazione delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art.7 bis del Dlgs 267/2000 (pagamento in misura ridotta € 50,00 - legge n.689/81)

2. Il contrassegno invalidi usato impropriamente (senza la presenza del/la disabile) o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all'ufficio competente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal codice della strada nonché la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato, l'amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per giorni 15 e, in caso di recidiva, la revoca definitiva.

3. Eventuali ricorsi derivanti dalle norme del presente regolamento vanno inoltrati al Sindaco in conformità alle norme contenute nella legge 689/81.

Art.9

“NORME TRANSITORIE”

1. I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità fino alla loro naturale scadenza. Vengono fatti salvi gli stalli di sosta invalidi già realizzati.

Art.10

“ENTRATA IN VIGORE”

1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la sua approvazione, decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Cimitile.